

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo	94
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicedirettore generale dell'ASSONIME, Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo)	96
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio – marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 7 – 25 febbraio 2011	97
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza
del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori e con il consenso del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni Ventucci n. 5-04130 e Forcolin e Maggioni n. 5-04132 è rinviato ad altra seduta.

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale, a partire dalla questione specifica relativa alla mancata inclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano nell'elenco dei beni statali suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante disposizioni per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, affronta una problematica di portata generale.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo si riferisce al tema della corretta applicazione della previsione recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, la quale prevede che sono esclusi dal trasferimento gli immobili oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali, volti alla razionalizzazione o alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, sottoscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 85.

A tale riguardo lamenta come l'Amministrazione competente sembri aver adottato un'interpretazione restrittiva della citata norma, applicando tale causa di esclusione dal processo di trasferimento a prescindere dal fatto che i predetti accordi o intese si siano o meno perfezionati, con la

conseguenza, paradossale, di penalizzare proprio quegli enti che avevano avviato, in un diverso contesto legislativo, le procedure per acquisire la disponibilità dei beni, avvantaggiando invece gli enti che non avevano dimostrato alcun concreto interesse al riguardo.

In tale contesto, l'interrogazione intende sollecitare il Governo a chiarire che la predetta disposizione del decreto legislativo n. 85 deve intendersi nel senso che sono esclusi dal processo di trasferimento solo quei beni per i quali gli accordi e le intese si siano effettivamente perfezionati prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 85, e non quei beni per i quali si siano avute semplici dichiarazioni di intenti, quale quella intercorsa, nel caso di specie, con il Comune di Fano, cui, peraltro, non è stato dato seguito a causa dell'impossibilità, per l'ente territoriale, di far fronte ai relativi oneri economici.

Inoltre, l'interrogazione sottolinea l'esigenza di chiarire che la previsione, anch'essa contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85, la quale esclude dal trasferimento gli immobili appartenenti al patrimonio culturale, deve interpretarsi nel senso di includere in tale ultima categoria soltanto i beni di effettivo interesse culturale artistico, e non anche quelli che – come la Caserma « Paolini » – hanno semplicemente superato i 50 anni di vetustà.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze mostra di non tenere conto delle paradossali conseguenze cui condurrebbe un'interpretazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010 diversa da quella propugnata dagli interroganti.

Sottolinea, inoltre, come tale atteggiamento di chiusura del Governo rischi di vanificare lo stesso processo di trasferimento dei beni statali previsto dal decreto

legislativo n. 85, riducendo di molto il numero dei beni effettivamente trasferibili.

Per tali motivi, ritiene che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia degna, in considerazione della sua rilevanza, di un'assunzione di responsabilità da parte della Commissione, riservandosi di presentare al riguardo un apposito atto di indirizzo.

Osserva, peraltro, come la posizione degli interroganti sia stata condivisa dal Ministro Calderoli, il quale, interpellato informalmente, si è dichiarato disponibile ad individuare una soluzione per consentire l'attribuzione gratuita al Comune di Fano dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini.

5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta, da cui si evince l'indisponibilità del Governo a qualunque revisione del disposto dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale limita la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con i connessi benefici fiscali, alle sole associazioni e organizzazioni che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, come individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995.

Rileva come tale atteggiamento di completa chiusura dell'Esecutivo sul tema, che ritiene assolutamente non condivisibile, rischi di mettere in pericolo la sopravvivenza di molte associazioni ed organizza-

zioni di volontariato, le quali dipendono in molti casi dagli interventi di sponsorizzazione in loro favore.

5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) rileva innanzitutto come la disciplina delle banche di credito cooperativo risulti meno rigorosa, in termini di controlli, rispetto a quella delle altre banche, ad esempio per quanto riguarda la conoscibilità dei soci e gli obblighi contabili, sottolineando come, anche a causa della debolezza del tessuto normativo, in questo settore risulti più grave il rischio di improprie intromissioni della politica nella gestione delle predette banche, ad esempio laddove esponenti politici esercitino pressioni per ottenere condizioni di favore nella concessione dei finanziamenti.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta, la quale non chiarisce in alcun modo se la Banca di credito cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto sia stata oggetto di attività di controllo, ovvero sia stata sottoposta a commissariamento, anche in relazione ai rapporti creditizi in essere con il signor Ernesto Sica, attualmente Sindaco del Comune di Pontecagnano, il quale risulta coinvolto nell'inchiesta giudiziaria relativa alla vicenda cosiddetta « P3 », nonché nell'attività di dossieraggio nei confronti dell'attuale Presidente della Giunta regionale campana, Caldoro.

Evidenzia inoltre come il Governo non abbia indicato in alcun modo quali iniziative intenda assumere per rafforzare la disciplina vigente in tale settore, al fine di evitare opache commistioni tra le banche e la politica, nonché con ambienti imprenditoriali vicini alle organizzazioni crimi-

nali, così da assicurare maggiore tutela ai soci delle stesse banche ed all'insieme dei risparmiatori italiani.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio scorso.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione complessivamente favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, il quale, pur nella sua complessità, si sostanzia in un adeguamento della legge n. 196 del 2009 alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di « semestre europeo », procedura volta al coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

Passando ad alcuni aspetti specifici del provvedimento, ritiene tuttavia necessario valutare il contenuto dell'articolo 3, il quale introduce nell'ordinamento contabile il principio secondo cui le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione

vigente, ovvero i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo al precedente esercizio, non possono essere utilizzati per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o di riduzioni di entrate e sono finalizzati esclusivamente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

A questo proposito invita il relatore e la Commissione a svolgere una riflessione al riguardo, rilevando come tale disposizione, per un verso, appaia superflua, atteso che l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica è generalmente condiviso, e, per altro verso, si presti ad essere facilmente aggirata da specifiche previsioni derogatorie.

Ritiene inoltre opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le modifiche alla legge n. 196 del 2009 e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, in materia di federalismo fiscale, in considerazione del fatto che, altrimenti, le regioni e gli enti locali potranno ben difficilmente assicurare la coerenza della propria programmazione finanziaria con le nuove procedure di bilancio.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, non considera opportuno entrare in questa sede nel merito dell'articolo 3 del provvedimento, il quale attiene a tematiche che esorbitano dagli ambiti di competenza specifici della Commissione Finanze.

Concorda invece con la proposta di segnalare, nella proposta di parere, l'opportunità di garantire il migliore coordinamento tra le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 196 del 2009, determinate dalla necessità di adeguare la disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 gennaio scorso, il relatore, Bernardo, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Audizione del Vicedirettore generale dell'ASSONIME, Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame del Libro verde — La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto ITALIA, *Partner di CINVEN*, e Stefano MORRI, *Studio legale Morri e Associati*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI, *presidente*, e Alberto FLUVI (PD), ai quali replicano Roberto ITALIA, *Partner di CINVEN*, e Stefano MORRI, *Studio legale Morri e Associati*.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio – marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 7-25 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si pone l'attenzione sulla mancata inclusione dell'ex Caserma Paolini di Fano nell'elenco dei beni disponibili del patrimonio dello Stato pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio. Considerato che l'esclusione del bene dipenderebbe dalla circostanza che l'immobile di cui trattasi è inserito nel protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Fano e che lo stesso apparterebbe al demanio storico-artistico, gli Onorevoli interroganti chiedono opportuni chiarimenti in ordine alle problematiche connesse all'attuazione dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, (cosiddetto federalismo demaniale).

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha riferito che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 85, del 2010, concernente l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, il Comune di Fano ha manifestato l'intenzione di addivenire all'acquisizione a titolo non oneroso dell'immobile – dichiarato di interesse storico artistico e ricompreso nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Fano del 7 giugno 2007, che ne ha previsto la cessione a titolo oneroso – ritenendo non vincolanti gli obblighi a suo tempo assunti con il menzionato protocollo, né un ostacolo l'appartenenza dello stesso al demanio storico artistico.

In proposito è necessario far rilevare che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, dispone l'esclusione dal trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio cul-

turale; il medesimo comma 2 fa, però, salva la possibilità di trasferimento di tali beni secondo le procedure ordinarie previste dalle normative vigenti.

Inoltre, il comma 5, dello stesso articolo 5, prevede che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi della normativa di settore (articolo 112, comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), « lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54 comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione ».

Relativamente, poi, alla possibilità avanzata da alcuni comuni, tra cui specificamente anche Fano, di sciogliersi dagli impegni assunti convenzionalmente con i protocolli di intesa, per poi acquisire gli stessi immobili a titolo non oneroso, si osserva che la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 85 del 2010 (articolo 5, comma 2) esclude espressamente dal trasferimento agli enti territoriali i beni oggetto di accordi o protocolli di intesa sottoscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Anche nell'eventualità in cui i comuni manifestino la volontà di non adempiere gli impegni presi in sede di protocollo di intesa si è, pertanto, dell'avviso che i beni oggetto dei relativi accordi restino comunque esclusi dal trasferimento in attuazione della disposizione recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010.

ALLEGATO 2

5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con l'interrogazione in esame, dopo aver premesso che l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che le organizzazioni di volontariato acquistano la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che le stesse non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto ministeriale 25 maggio 1995 e che lo svolgimento delle prestazioni di sponsorizzazione, non rientrando fra le attività commerciali marginali di cui al richiamato decreto ministeriale 25 maggio 2005, comporterebbe la perdita della qualifica di ONLUS di diritto in capo alle stesse organizzazioni di volontariato, chiede una modifica normativa tesa a sopprimere il comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione hanno fatto presente quanto segue.

Il comma 5, dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.

La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 citato, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'ac-

quisizione della qualifica di ONLUS di diritto (circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate).

Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 25 maggio 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 citato, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri, di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell'articolo 30 citato, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:

1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

La *ratio* della disposizione recata dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 è quella di razionaliz-

zare, sotto il profilo tributario, gli organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa, la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Tale previsione deriva, infatti, dall'esigenza di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui

convivono, accanto ad enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa.

La disposizione in commento mira, quindi, ad evitare che attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore.

ALLEGATO 3

5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'Onorevole Barbato formula considerazioni critiche sulla gestione dei rapporti intrattenuti da alcune banche con esponenti politici, paventando rischi per la stabilità degli intermediari in questione e del sistema finanziario nel suo complesso.

In particolare, secondo l'interrogante, la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto avrebbe tollerato significativi scoperti di conto corrente da parte del Sindaco di Pontecagnano, signor Ernesto Sica, soggetto implicato nelle indagini sulla cosiddetta « P3 ».

Analogamente, la Banca di Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio avrebbe concesso scoperti di ingente ammontare a favore del Senatore Marcello Dell'Utri.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che, nell'ambito delle competenze di vigilanza prudenziale attribuite dall'ordinamento, la stessa effettua un costante monitoraggio della situazione aziendale dei soggetti vigilati. Laddove sono rilevati comportamenti contrari alla sana e prudente gestione, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi e, ove del caso, provvede a irrogare sanzioni e a effettuare segnalazioni all'Autorità giudiziaria.

Con riferimento alle specifiche vicende evocate nell'atto parlamentare, si fa presente che la BCC di Altavilla Silentina ha

smentito le indiscrezioni riguardanti un coinvolgimento della banca nelle indagini della magistratura sulle condotte del signor Sica e ha ribadito la regolarità dei rapporti intrattenuti con il predetto amministratore locale.

Per quanto riguarda la Banca di Credito Cooperativo Fiorentino Campi Bisenzio, si fa presente che l'Organo di Vigilanza ha disposto accertamenti ispettivi di vigilanza, dal 25 febbraio 2010 al 21 maggio 2010.

Successivamente alla conclusione degli accertamenti in loco il Credito Cooperativo è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a), del Testo Unico Bancario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, emanato su proposta della Banca d'Italia.

I Commissari straordinari, nominati con provvedimento del Governatore del 28 luglio 2010 operano sotto la supervisione della Banca d'Italia e sono impegnati ad assicurare la rimozione delle irregolarità riscontrate e il compiuto accertamento della situazione aziendale ai fini dell'individuazione della soluzione della crisi.

La Banca d'Italia ha inoltre avviato nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili la procedura sanzionatoria per le violazioni della normativa riscontrate in sede ispettiva.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3921, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il miglior coordinamento tra le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 196 del 2009, determinate dalla necessità di adeguare la disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312);

rilevato come le modifiche alla disciplina vigente apportate dalla direttiva 2009/44/CE siano funzionali ad adeguare il quadro normativo agli importanti cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento, in particolare sotto il profilo della progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento, i quali non

operano più prevalentemente su base nazionale, nonché a chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale reca una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare la predetta modifica al di fuori del comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 210.